

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 338

Legge Regionale n. 33/2006, così come modificata dalla Legge regionale n. 32/2012 - Titolo IV - artt. 19 e 20 "Linee Guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici". Approvazione.

L'Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile di PO Domenica Cinquepalmi, dal Dirigente *ad interim* della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dott. Benedetto Giovanni Pacifico, e dall'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti dott. Vito Montanaro, riferisce quanto segue.

- Il D.lgs. n. 267/2000, art. 112, comma 1, stabilisce che i servizi erogati dagli impianti sportivi e dal sistema sportivo locale sono servizi pubblici locali.
- La Regione Puglia, con L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti", così come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psicofisico dello sviluppo delle relazioni sociali inclusive dell'equilibri sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.
- La Regione Puglia persegue gli obiettivi della politica sportiva sopra riportati anche mediante la promozione dello sviluppo e della qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo e della loro piena fruibilità.
- L'art. 18 della L.R. n. 33/2006 stabilisce che la Regione Puglia, in attuazione dell'art. 90 comma 25 della Legge n. 289/2002, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli enti medesimi.
- Gli artt. 19 e 20, della stessa legge regionale, disciplinano l'affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici stabilendo che i soggetti a cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità indicate dall'art.18 della legge regionale.
- Come si evince dai dati dell'Osservatorio dello Sport, il patrimonio impiantistico per lo sport a livello regionale è assai consistente ed è composto da un rilevante numero di impianti sportivi pubblici. Si tratta di un patrimonio importante che andrebbe sostenuto attraverso una programmazione integrata e la definizione di modelli di governance e sistemi gestionali adeguati a sostegno delle attività sportive.
- L'importanza di conservare e possibilmente accrescere il patrimonio degli impianti sportivi è uno di principali obiettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire. Negli strumenti normativi di cui si è dotata nel tempo ha sempre riservato una parte di rilievo al settore e cospicue sono state le risorse investite per tale finalità.
- Con Legge regionale n. 41 del 2/11/2017 recante "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): Istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)", sono stati assegnati all'ASSET nuovi compiti ed attribuzioni con particolare riferimento alle attività di supporto alla Regione per i processi di pianificazione strategica e territoriale regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.

- L'ASSET, come le altre Agenzie istituite o rimodulate, è in linea con le direttive del nuovo modello organizzativo regionale, denominato MAIA, e si pone come organismo tecnico operativo a supporto della Regione per la definizione e la gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio.
- L'ASSET opera nell'ambito dei compiti e delle funzioni demandate dalla Regione; inoltre, l'art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- Con D.G.R. n. 1096 del 28.6.2018 è stata avviata la collaborazione tra l'ASSET e l'Assessorato allo Sport finalizzata all'elaborazione del Documento di Pianificazione Urbanistica Settoriale per l'impiantistica sportiva, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017.
- L'ASSET ha manifestato la propria disponibilità a supportare l'Assessorato allo Sport per la redazione del documento delle "Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici".

Considerato che:

- le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, gli Enti locali devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - la valorizzazione dell'attività sportiva come strumento di socializzazione, aggregazione e integrazione, nonché di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico nonché di prevenzione delle principali patologie conseguenti alla sedentarietà;
 - lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio sportivo della città nella sua accezione di bene comune, formale e sostanziale;
 - la realizzazione ed il mantenimento di impianti sportivi pubblici nonché l'incentivazione della fruizione collettiva degli stessi garantendone una gestione efficiente ed un'ampia accessibilità;
- spesso le Pubbliche Amministrazioni non hanno al proprio interno risorse umane con specifiche qualifiche in ambito sportivo e non sono in grado di assicurare un adeguato servizio gestionale; ciò determina, in moltissimi casi, l'obsolescenza degli impianti sportivi ed il loro conseguente abbandono ovvero uno scarso utilizzo a fronte di una dispersione di risorse economiche;
- seguendo i principi di sussidiarietà e di buona amministrazione, le Pubbliche Amministrazioni potranno esternalizzare la gestione degli impianti sportivi individuando soggetti che siano in grado di assicurare modalità gestionali compatibili con i principi di interesse pubblico e assenza di finalità di lucro e che siano coerenti con le finalità educative e sociali dell'Amministrazione pubblica, disponendo di capacità organizzative e manageriali che consentano una gestione più efficiente ed economica.

Dato atto che:

- l'elaborazione di Linee Guida per l'affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici si inserisce in modo coerente all'interno della pianificazione regionale e nella definizione di indirizzi strategici, culturali, educativi e sociali del territorio;
- l'ASSET, per le sue funzioni istituzionali, come definite dalla legge istitutiva n. 41/2017, è l'Agenzia strategica preordinata proprio a fornire adeguato supporto tecnico specialistico alla Regione Puglia per la definizione delle politiche e degli interventi di sviluppo sostenibile del territorio;

- L'ASSET ha elaborato il documento delle "Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici, trasmesso in data 10 gennaio 2020, giusta Prot. n. 205/2020.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di:

1. Di approvare tutto quanto in narrativa descritto, che deve intendersi come integralmente riportato;
2. Di approvare, pertanto, il documento "Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017, predisposto dall'ASSET in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti che sarà pubblicato sul BURP;
3. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere gli eventuali adempimenti conseguenziali.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta nuovi impegni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. "K", della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:

1. Di approvare tutto quanto in narrativa descritto, che deve intendersi come integralmente riportato;
2. Di approvare il documento "Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017, predisposto dall'ASSET in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti.
3. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere gli eventuali adempimenti conseguenziali;
4. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il funzionario di PO "Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e sportive"

Dott.ssa Domenica Cinquepalmi

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443/2015 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti

Dott. Vito Montanaro

L'Assessore allo Sport

Raffaele Piemontese

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sport
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di fare propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi integralmente riportata;
2. Di approvare il documento "Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici", ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017, predisposto dall'ASSET in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
3. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere gli eventuali adempimenti conseguenziali;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

Allegato A




LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

A CURA DI

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Il presente allegato si compone di n 29 pagine
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del
Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico




Pagina 1



Michele Emiliano

Presidente della Regione Puglia



L'impegno della Regione Puglia, in questi anni, è stato quello di valorizzare e dare impulso all'attività sportiva come strumento di socializzazione, integrazione e aggregazione promuovendo la tutela della salute e il benessere psicofisico dei cittadini. Un "diritto civico" che vogliamo promuovere soprattutto per le fasce deboli quali bambini, anziani e disabili. La nostra attenzione è rivolta soprattutto all'attuazione di politiche sportive e nuove strategie che consentano ampia accessibilità agli impianti sportivi immaginati come luoghi di aggregazione e di interscambio culturale. In quest'ottica abbiamo avviato una pianificazione integrata dell'impiantistica sportiva con i luoghi di sport a cielo libero e con il sistema socio-educativo regionale. Uno studio che consentirà di analizzare la situazione degli impianti sportivi, utilizzando il censimento CONI, integrandolo con i dati regionali sugli sport che si svolgono nell'ambiente naturale o urbano, per disegnare nuovi scenari di sviluppo. Infatti attraverso le linee guida regionali per la gestione degli impianti sportivi pubblici si potrà ottimizzare ed ampliare l'uso degli impianti esistenti consentendo ai Comuni di utilizzare forme avanzate di partenariato con le società sportive in regime di sussidiarietà. Inoltre promuovendo gli sport "ambientali" potremo utilizzare al meglio le potenzialità climatiche e paesaggistiche del nostro territorio integrando lo sport con la salute e il benessere, promuovendo efficacemente il turismo e l'economia sostenibile. Diffondere una pratica sportiva sostenibile che promuova anche salute e benessere può creare i presupposti per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

Raffaele Piemontese

Assessore allo Sport



Praticare sport è un diritto fondamentale per i cittadini ed è riconosciuto a livello europeo. La Regione Puglia ha operato in tale direzione interpretando lo sport quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona e per il miglioramento della qualità della vita. La Regione Puglia ha promosso sia l'attività agonistica di eccellenza, sia l'attività sportiva di base finanziando progetti socio-sportivi e scolastici, sia le manifestazioni sportive con le loro ricadute in termini turistici ed economici. Ma la Regione ha pianificato interventi di promozione di sport ambientali per attrarre incoming turistico ovvero per sensibilizzare pugliesi e visitatori a svolgere sport all'aria aperta che integrano benessere, salute e amore per il nostro patrimonio paesaggistico (vela, surf, canoing, trekking, orienteering, ciclismo, sport equestri ecc). Ecco perché gli impianti sportivi, considerando anche i luoghi di sport a cielo libero, devono essere accessibili e interagire con la comunità e con il territorio. Il programma regionale per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, in collaborazione con ASSET e con il Coni, punta alla riqualificazione degli impianti esistenti ed al miglioramento delle loro potenzialità gestionali per incrementarne l'uso ed il numero di utenti. La conoscenza della domanda e dell'offerta di sport, la conoscenza del sistema sportivo regionale nel suo complesso, ci consente di pianificare interventi coerenti con i concetti di sostenibilità economica ed ambientale. Quindi la Regione può effettuare investimenti mirati mettendo in relazione le discipline sportive praticabili e gli impianti sportivi esistenti, rendendoli più accessibili, evitando sprechi e



ottimizzando le risorse. Siamo convinti che lo Sport risulta uno strumento essenziale per lo sviluppo sociale, economico e culturale del nostro territorio; pertanto le politiche sportive devono intersecare e integrarsi con le politiche della salute, dell'ambiente e dello sviluppo ecosostenibile del territorio.



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

INDICE

1	Principi e finalità nella gestione degli impianti sportivi pubblici.....	9
2	Impianti sportivi: classificazione.....	17
3	La gestione degli impianti sportivi pubblici: modalità di affidamento.....	22
4	Durata e canone della gestione.....	24
5	Soggetti affidatari fra politiche pubbliche e sostenibilità economica.....	25
6	Criteri per l'individuazione dell'affidatario.....	26

A CURA DI



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO



1. PRINCIPI E FINALITÀ NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Lo sport è un 'diritto civico' per tutti i cittadini, con massima valenza inclusiva e sociale, rivolto a ogni fascia d'età della popolazione.

È dunque necessario prestare particolare attenzione affinché l'esercizio di tale diritto sia concretamente esercitabile e accessibile a tutte le categorie sociali, in particolare alle fasce più deboli quali i giovani, gli anziani e i diversamente abili.

Tale diritto è stato riconosciuto a livello europeo dalla Carta dello Sport del 1992 che lo ha definito come "qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata abbia per obiettivo l'espressione e il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli".

Le norme di riferimento in Italia delegano alle Regioni e ai Comuni competenze in materia di promozione dello Sport e Impianti sportivi. In particolare, il DPR n. 616/77 (Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato) in base all'art. 56 trasferisce alle Regioni funzioni in materia turistica e ricreative e indica come "Le funzioni predette comprendono fra l'altro: a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica; b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti



ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI".

Mentre in base all'art. 60 "Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di attività ricreative e sportive".

I servizi sportivi sono servizi pubblici locali da considerarsi alla stregua degli asili e delle scuole. (Art. 112 TUEL): "1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La Regione Puglia ha mostrato particolare sensibilità sui temi della promozione dello Sport con l'emanazione della L.R. 33/2006 che regola l'attività regionale in ambito sportivo. In particolare, gli artt. 19 e 20 trattano della gestione di impianti sportivi:

Art. 19. Affidamento della gestione

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei

requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della L. n. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente titolo.

4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie, purché aventi gli stessi requisiti indicati al comma 2.

5. Nell'affidamento della gestione, qualora si tratti di soggetto diverso da quello della gestione precedente, è tenuta in considerazione la garanzia che il soggetto subentrante sia in grado di assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro.

Art. 20. Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti.

1. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei

seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
 - b) esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive;
 - c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - d) livello di attività svolta;
 - e) attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
 - f) anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento [59];
 - g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.
2. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai fini della determinazione della durata della stessa, tengono conto di:
- a) programma di gestione;
 - b) programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
 - c) ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.



3. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

4. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare per le gare di affidamento della gestione.

5. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione."

Pertanto le Pubbliche Amministrazioni e particolarmente gli Enti locali dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- la valorizzazione dell'attività sportiva come strumento di socializzazione, aggregazione e integrazione, nonché di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico nonché di prevenzione delle principali patologie conseguenti alla sedentarietà;
- lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio sportivo della città nella sua accezione di bene comune, formale e sostanziale;

- **la realizzazione ed il mantenimento di impianti sportivi pubblici nonché l'incentivazione della fruizione collettiva degli stessi garantendone una gestione efficiente ed un'ampia accessibilità;**
- la tutela delle istituzioni e società sportive radicate sul territorio, soprattutto quelle che operano nelle periferie urbane e in luoghi disagiati, ovvero che siano rappresentative delle tradizioni storico-culturali di un dato territorio.

La valenza e l'interesse pubblico delle politiche sportive risulta quanto mai evidente se si considera la loro stretta integrazione con le politiche sociali, educative, sanitarie, culturali, ambientali, urbanistiche nonché con le politiche di sviluppo turistico ed economico dei territori.

Gli impianti sportivi pubblici e i punti sport, integrati in aree urbane, aree verdi e servizi per la residenza, risultano parte integrante del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni locali. Essendo destinati all'uso pubblico, gli impianti sportivi comunali assolvono alla necessità di soddisfare gli interessi generali della collettività e in particolare consentono di promuovere e diffondere la pratica sportiva e motoria unitamente all'educazione ai corretti stili di vita.

Quindi gli impianti sportivi, così come le scuole, i centri civici e le aree a verde assolvono a bisogni fondamentali della popolazione e pertanto è necessario che le Amministrazioni locali definiscano modalità



di gestione che ne assicurino il mantenimento e garantiscano un servizio efficiente ed accessibile a tutti impegnando le necessarie risorse economiche.

Spesso le pubbliche Amministrazioni non hanno al proprio interno risorse umane con specifiche qualifiche in ambito sportivo e non sono in grado di assicurare un adeguato servizio gestionale; ciò determina, in moltissimi casi, l'obsolescenza degli impianti sportivi ed il loro conseguente abbandono ovvero uno scarso utilizzo a fronte di una dispersione di risorse economiche.

In tal caso, seguendo i principi di sussidiarietà e di buona amministrazione, potranno esternalizzare la gestione individuando soggetti che siano in grado di assicurare modalità gestionali compatibili con i principi di interesse pubblico e assenza di finalità di lucro, e che siano coerenti con le finalità educative e sociali dell'Amministrazione pubblica disponendo di capacità organizzative e manageriali che consentano una gestione più efficiente ed economica. Tali soggetti, ai sensi del comma 90 della L. 289/2002 nonché degli artt. 19 e 20 della L.R. 33/2006, sono rappresentati dalle società e associazioni sportive, dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché dagli stessi comitati territoriali del CONI.

Molto spesso si assiste ad una confusione tra la ricerca di efficienza ed economicità e l'esigenza di garantire l'interesse collettivo attraverso i principi di sussidiarietà. Tale equivoco spinge molte



Amministrazioni a cercare forme improprie di collaborazione con società sportive perdendo di vista l'obiettivo principale ovvero le finalità sportive ed il loro fondamentale ruolo sociale, educativo e sanitario. Pertanto, si affronta il tema della gestione degli impianti sportivi comunali senza un'adeguata formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità oppure, in molti casi, applicando in maniera inappropriata le norme e le modalità degli affidamenti di servizi a rilevanza economica che spingono ad utilizzare forme contrattuali e procedure di appalto di tipo imprenditoriale che stravolgono i principi di interesse pubblico volti a garantire la piena fruibilità degli impianti sportivi e un'ampia accessibilità collettiva.

Risulta quindi fondamentale definire linee guida regionali che consentano alle Amministrazioni locali di individuare in maniera omogenea i criteri per definire le modalità gestionali per gli impianti sportivi pubblici, i regolamenti d'uso e le procedure di affidamento in modo da garantire il necessario equilibrio fra finalità educative, sportive e sociali, finalità organizzative e responsabilità di conduzione, competenze professionali e principi di sostenibilità economica degli interventi pubblici.

2. IMPIANTI SPORTIVI: CLASSIFICAZIONE

La varietà e le tipologie di impianti sportivi sono estremamente diversificate con riferimento sia all'elevato numero di discipline sportive praticabili sia ai livelli di attività. Infatti le discipline sportive

riconosciute dal CONI sono oltre 350 e si possono riferire a sport di terra, di acqua, di ghiaccio e di aria, a sport individuali e sport di squadra, sport in ambiente naturale e sport in impianti specialistici, sport di base e sport specialistici. Inoltre le discipline sportive possono essere praticate a livello didattico, di perfezionamento, amatoriale, agonistico, dilettantistico fino all'altissimo livello professionistico. Quindi gli impianti sportivi possono essere distinti rispetto al bacino di utenza, alle discipline sportive praticabili, alle dimensioni ed al livello di attività agonistica, alla polivalenza e polifunzionalità, alla presenza di servizi accessori e complementari.

Inoltre risulta fondamentale per una pubblica Amministrazione interpretare e individuare correttamente le finalità gestionali di un impianto sportivo rispetto alla propria missione Istituzionale e secondo i dettami Costituzionali. Questo aspetto concorrerà ad individuare la rilevanza economica di un impianto sportivo e le condizioni di utilizzo che dovranno essere posti alla base del progetto gestionale.

È evidente che la gran parte degli impianti sportivi comunali sono finalizzati all'attività sportiva di base, all'avviamento allo sport e alla didattica, alle attività agonistiche dilettantistiche nonché alle attività socio-sportive. Pertanto l'obiettivo principale delle P.A. sarà quello di consentire la più ampia accessibilità degli impianti sportivi ad ampie fasce di popolazione e di garantire la piena fruibilità degli impianti sportivi dal punto di vista della sicurezza, igiene e funzionalità sportiva. Ciò significa che obiettivo della P.A. non

è quello di sviluppare attività "commerciali" o attività a rilevanza economica bensì quello di sviluppare lo sport come strumento di benessere sociale e promozione della salute.

In sostanza la gran parte degli impianti sportivi realizzati dagli Enti Locali sono privi di rilevanza economica o comunque vanno considerati prioritariamente come luoghi di rilevanza sociale, sportiva ed educativa.

Il Comune dovrà quindi stabilire le tariffe di accesso distinguendo fra le tariffe ridotte applicabili per attività sportive di base e attività socio-sportive destinate a fasce deboli. Oltre alle tariffe agevolate vanno individuate le fasce orarie giornaliere di applicazione delle stesse unitamente alle categorie di cittadini o le associazioni che possono accedere a tali agevolazioni. Potranno essere indicate anche tariffe per attività di libero mercato applicabili per fasce orarie giornaliere diverse da quelle sportive o socio-sportive.

Le tariffe libere copriranno interamente i costi gestionali mentre le tariffe ridotte, previste per rendere più accessibili gli impianti alle fasce deboli, per attività sportive e attività di base, secondo gli indirizzi indicati dall'Amministrazione comunale, determineranno un deficit nei bilanci gestionali che potrà essere parzialmente compensato dalle attività libere.

Quindi gli impianti sportivi realizzati dai Comuni per soddisfare i bisogni di sport, socialità e salute della popolazione non hanno rilevanza economica. Gli impianti sportivi comunali con finalità



commerciali ovvero a rilevanza economica costituirebbero un controsenso rispetto alle finalità istituzionali degli Enti locali. **Pertanto gli impianti sportivi a rilevanza economica sono estremamente rari e non sono presi in considerazione nelle presenti linee guida ovvero nelle presenti modalità di affidamento gestionale.**

Le tipologie di impianti sportivi privi di rilevanza economica sono molteplici e anche molto diverse fra loro: si va dagli impianti di base per attività di avviamento allo sport (palestre, campi sportivi), agli impianti polivalenti anche per finalità agonistiche (palasport, piscine, grandi campi sportivi) ai punti sport (play ground) diffusi a livello di quartiere. Per ciascun impianto si possono definire modalità di accesso e tariffe opportunamente valutate. Vi possono essere:

- impianti sportivi semplici e di libero accesso in cui non sono previste tariffe, come i punti sport (play ground) situati in giardini e aree pubbliche, in complessi scolastici o in centri socio-culturali;
- impianti sportivi strutturati per organizzare attività di avviamento allo sport e attività agonistiche di base come palestre, piscine, campi di calcio e altri campi sportivi dotati di servizi di supporto ed eventualmente anche altri servizi complementari. In questo caso normalmente possono essere stabilite tariffe differenziate ovvero tariffe calmierate per associazioni sportive e fasce deboli al fine di incentivare l'accessibilità alla pratica sportiva stabilendo le fasce orarie e le modalità di accesso agevolato. Contestualmente possono essere stabilite tariffe a prezzi di



mercato per attività libere, per corsi di avviamento ed altre attività sportive o complementari che consentano la compensazione dei costi sostenuti;

- impianti sportivi destinati ad attività sportive specialistiche o agonistiche di alto livello che potranno integrare anche attività promozionali con attività spettacolari al fine di incrementare i livelli di sportività e la diffusione dello sport di base. Anche in questo caso possono essere stabilite tariffe differenziate per agevolare i soggetti sportivi istituzionalmente preposti alla promozione ed alla pratica sportiva in modo da incentivare l'attrattività e la propensione sportiva della popolazione.

In ognuno di questi casi la mancanza di rilevanza economica deriva dall'approccio metodologico che tende a individuare e attuare la missione pubblica degli Enti locali nella realizzazione e gestione di impianti sportivi comunali. La definizione delle caratteristiche di accesso all'impianto, delle tariffe e delle modalità di utilizzo dell'impianto sportivo confluiranno nella redazione di un modello gestionale e di un piano economico-finanziario (gestionale) che stabilirà la mancanza di rilevanza economica dell'impianto sportivo in relazione alle finalità ed alle esigenze dell'Amministrazione pubblica. La redditività di alcune attività potrà compensare, almeno in parte, i maggiori costi derivanti dalle richieste di accessibilità riservate alle società sportive ed alle fasce deboli nonché i servizi socio-sportivi e le tariffe agevolate stabilite dall'Amministrazione. Il piano gestionale dovrà individuare il piano dei costi e dei possibili



ricavi al fine di verificare il bilancio gestionale e stabilire l'eventuale necessità di riequilibrio economico da parte dell'Amministrazione affidante mediante un contributo che compenserà parzialmente le esigenze socio-sportive stabilite dalla convenzione di affidamento gestionale.

In tal modo si attua il principio di sussidiarietà per cui il Comune o l'Ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo individua un soggetto avente requisiti di competenza e affidabilità tali da svolgere i servizi sociali, culturali e sportivi nonché le finalità istituzionali proprie della P.A.

Questo giustifica sia l'esborso di risorse pubbliche per il conseguimento delle finalità di pubblico interesse sia l'individuazione di soggetti idonei a svolgere le finalità istituzionali della P.A. rappresentati da società e associazioni sportive senza fini di lucro nonché Enti di Promozione e Federazioni Sportive riconosciuti dal CONI.

3. LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI SENZA RILEVANZA ECONOMICA: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi da parte degli Enti locali proprietari dovrà avvenire con procedure di evidenza pubblica salvo casi particolari e per motivi di interesse pubblico o per valori economici sotto soglia che possano giustificare un affidamento diretto. Il partenariato pubblico-privato, adeguatamente preparato con un'analisi del contesto ed un appropriato piano gestionale, consente di ottenere notevoli vantaggi in termini di sostenibilità economica e soprattutto in termini di corretta gestione e ampia accessibilità dell'impianto sportivo.

Gli impianti pubblici senza rilevanza economica dovranno essere affidati in gestione preferenzialmente a Società ed Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro ed iscritte al registro CONI, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive riconosciuti dal CONI, previo esperimento di procedura selettiva ad evidenza pubblica.

L'affidamento gestionale a soggetti istituzionali che abbiano competenze ed esperienza in ambito sportivo consente di conseguire vantaggi in termini funzionali ed economici, razionalizzando la fruibilità degli impianti e l'organizzazione delle attività. Inoltre i soggetti sportivi potranno disporre di figure professionali adeguate e potranno utilizzare agevolazioni fiscali e previdenziali che rendono



più efficiente la gestione riducendo i costi e massimizzando i ricavi. I servizi e le modalità gestionali che potrebbero essere richieste dall'Amministrazione sono:

- Disponibilità gratuita dell'impianto in favore dell'Ente proprietario nelle fasce orarie mattutine (8,00 – 14,00) per attività scolastiche riservate alle Scuole del territorio.
- Disponibilità di fasce orarie o di gratuità riservate a soggetti disagiati di età inferiore a 18 anni per l'inserimento in corsi didattici ed attività sportive e socio-sportive pomeridiane.
- Disponibilità di fasce orarie o di gratuità riservate a soggetti disabili per l'inserimento in corsi didattici ed attività sportive e socio-sportive dedicate.
- Disponibilità di fasce orarie protette pomeridiane a tariffe agevolate per lo svolgimento di allenamenti in favore di società sportive che svolgano attività agonistiche ufficialmente riconosciute.
- Disponibilità gratuita dell'impianto sportivo in favore dell'Amministrazione proprietaria per un numero di giorni prestabilito per lo svolgimento di attività scolastiche, eventi sportivi o sociali organizzati dalla stessa Amministrazione concedente.
- Disponibilità dell'impianto in fasce orarie prestabilite, il sabato e la domenica, per lo svolgimento di competizioni sportive agonistiche da parte di società sportive riconosciute, con tariffe agevolate.

4. DURATA E CANONE DELLA GESTIONE

La determinazione della durata dell'affidamento in gestione degli impianti, non inferiore a 5 anni, sarà stabilita in considerazione del loro ciclo di vita ma anche della necessità da parte del Gestore di programmare e organizzare adeguatamente le attività sportive.

La durata massima dell'affidamento gestionale dovrà essere commisurata alla complessità del servizio, alla necessità di consentire un'adeguata programmazione organizzativa, didattica e sportiva ed alla necessità di ammortizzare eventuali investimenti per l'implementazione edilizia o impiantistica dell'immobile ovvero per l'acquisto di attrezzature sportive e tecnologiche.

Il termine iniziale di decorrenza dell'affidamento gestionale coincide con la data di consegna dell'impianto sportivo che sarebbe preferibile possa partire con l'inizio dell'anno scolastico e sportivo.

Le convenzioni di affidamento gestionale rientrano fra i contratti di Partenariato Pubblico Privato e devono tendere all'equilibrio economico finanziario del contratto che si realizza quando i ricavi coprono costi, in presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, l'amministrazione aggiudicatrice deve stabilire il proprio contributo pubblico finalizzato appunto all'equilibrio economico gestionale. Il contributo pubblico viene determinato sulla base del piano economico finanziario e viene posto a base della gara di affidamento gestionale.



5. SOGGETTI AFFIDATARI FRA POLITICHE PUBBLICHE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Le procedure di affidamento gestionale di un impianto sportivo devono essere aperte alla concorrenza tra soggetti che abbiano competenze ed esperienza in ambito sportivo e che siano riconosciuti a tal fine dal CONI o dal CIP in quanto soggetti istituzionali a cui le leggi vigenti affidano l'organizzazione sportiva in Italia. Tale finalità sociale, educativa e sportiva rappresenta l'attività prevalente nella gestione di un impianto sportivo senza rilevanza economica e l'obiettivo principale che le Pubbliche Amministrazioni devono perseguire.

I soggetti sportivi riconosciuti dal CONI o dal CIP potranno essere eventualmente raggruppati e dovranno dimostrare specifica competenza ed esperienza nella gestione dell'organizzazione sportiva, didattica e socio-sportiva riferita alla specifica tipologia di impianto sportivo considerato.

Il bando potrà prevedere ulteriori requisiti riferiti alla capacità economico-finanziaria che, secondo i calcoli dell'Amministrazione aggiudicatrice, può essere riferita ad un solo esercizio dell'ultimo periodo pluriennale considerato, in ossequio del principio del favor participationis.



6. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione di esperti nel settore sportivo, tecnico ed amministrativo, che esamina le proposte pervenute ed individua il soggetto aggiudicatario secondo i criteri e i punteggi specificati nei singoli bandi di gara.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione e dei parametri indicati nel bando.

Si indica di seguito un'elencazione di possibili criteri (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di valorizzazione delle peculiarità di ambito specificamente sportivo, con riferimento all'offerta tecnica e all'offerta economica.

OFFERTA TECNICA

Con riguardo all'offerta tecnico-qualitativa:

- a) presentazione di un progetto gestionale con indicazione delle modalità e dei criteri di gestione della struttura e delle attività, ed in particolare di:



- modalità di gestione delle attività sportive, con previsione della partecipazione più ampia e inclusiva per le fasce deboli;
 - descrizione dei meccanismi di verifica e controllo delle performance dei settori tecnico-sportivi, didattico, gestionale e amministrativo;
 - descrizione delle attività sportive e degli eventi sportivi, con indicazione di numero di eventi; rilevanza internazionale, nazionale o locale degli stessi; comprovate relazioni di partenariato con organismi nazionali ed internazionali in ambito sportivo; professionalità dei componenti dello staff tecnico preposto alla organizzazione degli eventi sportivi, alla comunicazione ed al marketing sportivo;
 - descrizione della carta dei servizi e dei diritti degli utenti e misurazione della soddisfazione degli stessi;
 - modalità di selezione e organizzazione del personale funzionale alla più ampia efficacia ed efficienza dei settori tecnico-sportivo, gestionale e amministrativo, con particolare riguardo all'organizzazione della didattica e degli eventi sportivi;
 - descrizione delle attività collaterali di carattere sociale, culturale, ludico e ricreativo rivolte alla cittadinanza;
 - modalità di informatizzazione delle procedure;
- b)** valutazione della completezza e della chiarezza dell'analisi economica rispetto agli obiettivi ed ai contenuti del progetto di gestione, con indicazione di:
- conteggio delle spese da sostenere direttamente per l'uso, la

- gestione, la manutenzione ordinaria per la tutela del patrimonio immobiliare;
 - eventuali interventi migliorativi (infrastrutture, arredi e attrezzature sportive, tecnologie informatiche e sistemi innovativi) che s'intendono realizzare presso la struttura sportiva in gestione;
 - investimenti che il soggetto gestore s'impegna a destinare agli stessi;
- c)** presentazione di un piano del personale, in cui risultino indicate:
- le figure professionali specialistiche addette alla gestione sportiva e le relative mansioni;
 - le prestazioni cui ciascuna di esse risulta preposta (ad es. organizzazione didattica e sportiva, organizzazione delle attività sportive agonistiche e socio-sportive, organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, comunicazione e marketing, conduzione e manutenzione dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature, pulizia ed igienizzazione, ecc.);
 - la qualificazione sportiva dei tecnici attraverso titoli di studio e qualifiche professionali, nonché l'esperienza maturata nelle discipline sportive praticate all'interno dell'impianto e nelle attività sportive per i soggetti disabili;
- d)** presentazione di un programma di didattica sportiva, con indicazione di:

- metodologia didattica proposta, principi pedagogici, programmazione dei livelli di attività e obiettivi;
 - progetti integrati multidisciplinari, attività per diverse fasce di età e livelli di apprendimento, progetti sportivi per inclusione sociale e fasce deboli (disabili, anziani ecc.);
- e)** esperienza e competenze acquisite nell'organizzazione sportiva e nella gestione di impianti sportivi pubblici;
- f)** valutazione delle referenze sportive, in base a criteri quali:
- livello agonistico dell'attività svolta;
 - partecipazione o iscrizione a campionati e livello qualitativo dell'attività svolta a livello provinciale, regionale o nazionale;
 - attività svolta a livello giovanile (presenza di Centri di Avviamento allo Sport ufficialmente autorizzati dal Coni o da federazioni sportive riconosciute, e partecipazione a campionati giovanili);
 - anzianità di affiliazione, palmares e riconoscimenti sportivi acquisiti;
 - attività nel campo del recupero di minori, inclusione sociale e attività educativa attraverso lo sport;
 - numero di tesserati nelle discipline sportive principalmente praticate nell'impianto;
 - valutazione della certificazione di qualità, rilasciata da organismi riconosciuti ed accreditati;
- g)** elaborazione di un piano di comunicazione e marketing, con



indicazione delle iniziative finalizzate a promuovere le attività da svolgere nell'impianto sportivo;

h) valorizzazione dell'offerta dei servizi socio-sportivi, con indicazione dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'Amministrazione:

- incremento delle giornate disponibili in favore dell'Amministrazione;
- incremento delle attività e dei servizi socio-sportivi in favore delle fasce deboli;
- incremento di fasce orarie disponibili per attività sportive o socio-sportive a tariffe agevolate;

i) attività innovative e implementazione di progetti sportivi estivi e dimostrazione dell'esperienza maturata in tali iniziative;

l) formazione degli addetti da impiegare nella gestione dell'impianto sportivo con riferimento all'organizzazione delle attività da svolgere, alla didattica, alla conduzione ecc.

OFFERTA ECONOMICA

Applicando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, per l'offerta economica si potranno destinare fino ad un massimo di 30 punti su 100. La valutazione economica si applicherà sulla concessione con riferimento a:



- offerta in diminuzione rispetto al contributo posto a base di gara finalizzato all'equilibrio economico-finanziario (a fronte dei servizi socio sportivi organizzati e prestati dal concessionario);
- offerta in ribasso rispetto alle tariffe orarie indicate dall'Amministrazione affidante;
- valutazione economica derivante dall'offerta di implementazione tecnologica, da investimenti sull'immobile o sulle attrezzature.

Le linee guida sono pubblicate sul sito dell'ASSET, nella sezione Studi e Progetti-Ambiente e Territorio-Impiantistica sportiva, insieme agli allegati esemplificativi della documentazione occorrente per la definizione delle modalità gestionali e per impostare una procedura concorsuale di affidamento.

Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici

- | | |
|------------|--|
| Allegato 1 | Regolamento tipo per l'uso di impianti sportivi pubblici |
| Allegato 2 | Tariffario base per utilizzo di un impianto sportivo tipo (es. palestra) |
| Allegato 3 | Esempio di piano di utilizzo orario giornaliero di un impianto sportivo tipo |
| Allegato 4 | Programma di conduzione e manutenzione di un impianto sportivo tipo (es. palestra) |
| Allegato 5 | Piano di gestione di un impianto sportivo tipo (es. palestra) |
| Allegato 6 | Disciplinare di gara per l'affidamento della gestione di un impianto sportivo tipo |
| Allegato 7 | Schema di convenzione |

